

CONVENZIONE
PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI
UN IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E BIODEGRADABILI

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di

TRA

AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in via per Busto Arsizio n. 53,
Legnano (MI), iscritta al n. 10811500155 presso il Registro delle Imprese
di Milano, Codice Fiscale n. 10811500155, che interviene nella persona di
..... in qualità di,

AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l., con sede in via Crivelli n.39,
Magenta (MI), iscritta al n. 06483450968 presso il Registro delle
Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 06483450968, che interviene nella
persona di in qualità di,
in seguito anche denominati "Concedente"

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in, Via.....
iscritta al n. presso il Registro delle Imprese di,
Codice Fiscale n., che interviene nella persona di
..... in qualità di, in
seguito anche denominato "Concessionario", ed insieme con il
Concedente, le Parti;

PREMESSE

- 1) Il Concedente AMGA Legnano S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da 11 comuni della Provincia di Milano, che opera nel settore dei servizi di interesse generale.
- 2) Il Concedente AEMME LINEA AMBIENTE Srl è una società a capitale interamente pubblico, controllata da AMGA Legnano S.p.A. costituita per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi di igiene ambientale.
- 3) AMGA Legnano è proprietaria di un terreno sito in Legnano, alla via Novara, civico 250.
- 4) In data 3 dicembre 2015, AMGA Legnano S.p.A. ha ottenuto il rilascio dalla Città Metropolitana di Milano, con atti prot. 10983/2015 e prot. 304929/2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e dell'articolo 29-sexies del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titoli abilitativi (di seguito Autorizzazione) alla costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e da frazione verde.
- 5) AEMME Linea Ambiente Srl svolge il servizio di igiene urbana nei Comuni di Arconate, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Canegrate, Cuggiono, Dairago, Gallarate, Legnano, Magenta, Magnago, Marcallo Con Casone, Ossona, Parabiago, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, Turbigo e Villa Cortese.
- 6) AMGA Legnano SpA con delibera di Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2016 e AEMME Linea Ambiente con delibera di Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2016 hanno concordato di

affidare congiuntamente la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e biodegradabili.

- 7) Il Concedente, in data xx/xx/xxxx, ha pubblicato sulla G.U.R.I e sulla G.U.C.E. il bando di gara di indizione di una procedura aperta per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da biomassa, da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e da frazione verde (di seguito, "Impianto"), nel territorio del Comune di Legnano.
- 8) All'esito della procedura di gara, è risultata aggiudicataria xxxxxxxxxxxx (Concessionario).
- 9) (L'aggiudicataria si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 184 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla costituzione di una società di progetto, costituendo in data xx/xx/xxxx la società denominata xxxxxxxxxxxx quale Concessionario, che pertanto interviene alla stipula del presente atto in luogo dell'aggiudicataria medesima.)

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

DEFINIZIONI

Nel corso della presente convenzione le espressioni di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.

Alta Vigilanza: organo, monocratico o collegiale, nominato dal Concedente e incaricato di esercitare, a cura del Concedente, le funzioni di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei

lavori;

Autorizzazione: provvedimento della Città Metropolitana di Milano atti prot. 10983/2015 e prot. 304929/2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e dell'articolo 29-sexies del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, recante titolo abilitativo alla costruzione e gestione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da biomassa, da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e da frazione verde da realizzarsi nel territorio del Comune di Legnano, alla via Novara, n. 250;

Canone: la somma che verrà corrisposta annualmente dal Concessionario al Concedente a titolo di canone concessorio per l'utilizzo dell'Impianto;

Capitolato di progettazione e costruzione: la disciplina tecnico-amministrativa delle attività di progettazione e costruzione dell'Impianto;

Capitolato di gestione: la disciplina tecnico-amministrativa relativa allo svolgimento da parte del Concessionario delle attività di gestione dell'Impianto;

Collaudo Amministrativo: collaudo tecnico-amministrativo dell'Impianto da condursi ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Collaudo Dinamico: comprende tutte le operazioni di Prove Funzionali in bianco, messa a punto dell'Impianto fino alla messa in esercizio dell'Impianto;

Collaudo in corso d'opera: operazioni di collaudo eseguite durante l'esecuzione dei lavori;

Concedente: AMGA Legnano S.p.A. e AEMME Linea Ambiente S.r.l.;

Concessionario: la xxxxxxxxxxxx;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario, in forza del quale è attribuito al Concessionario il diritto di costruire e gestire l'Impianto;

Convenzione: il presente contratto comprensivo dei suoi allegati;

Cronoprogramma Definitivo: l'elaborato, allegato al Progetto esecutivo, contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Impianto, e della data di ultimazione della costruzione dell'Impianto;

Costo dell'Impianto: ammontare dell'importo indicato in Offerta relativo ai costi che il Concessionario dovrà sostenere per la progettazione e la costruzione dell'Impianto;

Equilibrio economico e finanziario: le condizioni e i presupposti che garantiscono la sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento e della gestione;

Finanziatori: gli Istituti che finanziano la realizzazione dell'Impianto;

Impianto: costituisce l'impianto il complesso di beni, mobili e immobili, impianti, attrezzature, mezzi e tutto quanto necessari per la produzione di ACM (ammendante compostato misto) ed energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e da frazione verde, come definito nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base della procedura di gara, la cui realizzazione e gestione costituisce oggetto della presente Convenzione; fanno altresì parte dell'impianto ogni

immobile, manufatto, attrezzatura e pertinenze di qualsiasi natura, oggetto della presente Concessione;

Manutenzione programmata: complesso di attività deputate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’Impianto come disciplinato dal programma di manutenzione;

Messa a punto dell’Impianto: periodo antecedente la messa in esercizio, finalizzato alla verifica della perfetta funzionalità dell’Impianto secondo le modalità ed i termini prescritti nel relativo programma allegato sub “Allegato xxxxxxxx”;

Messa in esercizio: momento coincidente con il primo conferimento all’Impianto medesimo, successivo alla emissione del certificato di regolare funzionamento dell’Impianto, di Rifiuti Ammessi da parte del Concedente;

Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*;

Piano Economico e Finanziario o PEF: indica l’elaborato allegato all’Offerta del Concessionario, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Impianto per l’arco temporale di durata della presente Convenzione, corredato dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione;

Progetto esecutivo: il progetto che il Concessionario dovrà redigere, ai sensi di legge;

Programma annuale di conferimento: programma regolante i

quantitativi e le modalità di conferimento all'Impianto da parte del Concedente, a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e consegnato al Concessionario entro il 30 settembre dell'anno precedente. Il Concedente potrà apportare varianti al Programma annuale di conferimento, comunicandole al Concessionario almeno 6 mesi prima della variazione dei conferimenti;

Programma di conferimento: programma, elaborato in conformità con i contratti di servizio in capo al Concedente vigenti al momento della stipula della presente Convenzione, regolante i quantitativi e le modalità di conferimento all'Impianto da parte del Concedente dei Rifiuti ammessi, a decorrere dalla data di Messa in esercizio dell'Impianto fino al termine di durata previsto dalla presente convenzione;

Programma di manutenzione: documento complementare al progetto esecutivo che, in conformità con la normativa vigente, prevede e pianifica l'attività di manutenzione dell'Impianto al fine di conservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico;

Prove funzionali in bianco: prove di funzionamento di ciascuna apparecchiatura da eseguirsi nel corso del periodo di Messa a punto dell'Impianto;

Responsabile della Concessione: organo monocratico cui sono affidati il compito di rappresentare il Concedente nei rapporti con il Concessionario e la funzione di vigilare e controllare la fase di gestione dell'Impianto;

Responsabile del Procedimento: organo monocratico cui sono affidati il compito di rappresentare il Concedente nei rapporti con il

Concessionario e la funzione di vigilare e controllare la fase di progettazione e/o affidamento e/o esecuzione dell'Impianto;

Quantità concordata annua: quantità di rifiuti concordata tra le parti che il Concessionario ha l'obbligo di trattare nell'Impianto nel corso dell'anno solare come determinata nel programma di conferimento;

Rifiuti Ammessi al conferimento: CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 200201 (rifiuti biodegradabili – scarti vegetali);

Rifiuti non Ammessi: tutti i rifiuti avviati al conferimento che non rientrino nei codici CER dei Rifiuti Ammessi;

Utenze: acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, combustibili per riscaldamento e comunque tutto quanto necessario per garantire il funzionamento dell'Impianto e l'avanzamento del processo inerente lo stesso.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Impianto descritto in premessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga ad eseguire, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

- a) la **Progettazione esecutiva** dell'Impianto e di tutte le opere impiantistiche e civili necessarie, propedeutiche e complementari per la sua funzionalità;
- b) la **Costruzione** dell'Impianto, da intendersi come esecuzione delle opere civili, dell'impiantistica e dei sistemi di controllo e

di prevenzione necessari al suo perfetto funzionamento, secondo il Cronoprogramma Definitivo;

- c) il Collaudo dinamico;
- d) la Gestione dell'Impianto per il periodo di tempo dalla data di Messa in Esercizio e fino alla scadenza della presente Convenzione in conformità a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario.

Rientrano altresì nell'oggetto della Convenzione e sono a carico del Concessionario, l'acquisizione delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta, dei permessi e di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, che rientrino nella competenza di Enti Locali, di Enti Pubblici e Privati, Autorità Amministrative, Organi Statali, previsti dalla normativa di settore vigente al tempo, per la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto, ulteriori rispetto a quelli già in possesso del Concedente.

Sono comunque comprese nella Convenzione, anche se non espressamente elencate, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in genere necessarie al completamento dell'Impianto ed alla sua corretta gestione e manutenzione, nonché le somministrazioni delle Utenze, fino al termine di durata della presente Convenzione e, comunque, sino alla definitiva riconsegna dell'Impianto al Concedente.

Art. 2 ***Durata della convenzione***

La durata della presente Convenzione, comprensiva delle fasi di Progettazione, Costruzione, Collaudo Dinamico e Gestione, è fissata in 22 anni a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.

Art. 3
Aree di ubicazione dell'Impianto

L'Impianto sarà ubicato sull'area di proprietà del Concedente, sita nel territorio del Comune di Legnano al foglio 35 mappale 524, così come anche meglio individuata nella allegata tavola "Area di ubicazione impianto" (allegato III) e perimetrata con linee in colore blu.

L'area verrà concessa in diritto di superficie al Concessionario ai fini della realizzazione dell'Impianto e vi rimarrà fino al termine della presente Convenzione.

Resta a carico del Concessionario l'onere di eseguire tutte le indagini, rilievi e verifiche per acquisire le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni necessarie alla realizzazione dell'Impianto, ad eccezione delle indagini già svolte dal Concedente che vengono messe a disposizione del Concessionario, il quale avrà facoltà di utilizzarle o rinnovarle a suo esclusivo onere. Saranno, altresì, a carico del concessionario le denunce di accatastamento dell'insediamento realizzato, eventuali oneri anche di carattere fiscale derivanti dalla concessione in diritto di superficie dell'area di ubicazione dell'impianto, nonché delle relative pertinenze e fabbricati annessi.

Il Concedente concede al Concessionario in diritto di superficie anche l'area confinante (lato nord-est) individuata al Catasto terreni del Comune di Legnano al foglio 35 mappale 49, 246, 437 e 484, come individuata nell'allegata tavola "Area di ubicazione impianto" (allegato III) e perimetrata con linee in colore verde. L'area e i beni immobili insistenti sulla stessa potranno essere utilizzati, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi, per servizi annessi all'impianto; nel caso in cui non ricorressero suddetti presupposti, l'area confinante rimarrà in esclusiva disponibilità del Concedente.

Art. 4

Autorizzazioni amministrative e voltura dell'Autorizzazione

Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense, ulteriori a quelle già in possesso od ottenuti dal Concedente, e, comunque, quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione e gestione dell'Impianto, fermo restando che eventuali ritardi non potranno determinare effetti sulla durata della presente Convenzione, salvo i casi in cui tali ritardi siano imputabili alle Amministrazioni per avvenuto superamento dei termini procedurali fissati dalla legge.

Il Concessionario dovrà svolgere la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'Impianto nel pieno rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Autorizzazione, garantendo al Concedente che l'Autorizzazione non potrà essere annullata/ritirata dalle autorità competenti per fatti o comportamenti del Concessionario.

A tale riguardo, il Concessionario, alla stipula della presente Convenzione, rilascia, a copertura dei danni derivanti al Concedente dalla perdita della Autorizzazione, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, per l'importo di euro 4 (quattro) milioni.

Per effetto della Concessione, l'Autorizzazione sarà volturata al Concessionario, onde consentire a quest'ultimo la Progettazione, la Costruzione e la Gestione dell'Impianto.

A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Concessionario redigerà apposita istanza di voltura ai sensi e per gli effetti sia della disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale ex articolo 29-bis e seguenti del D.Lgs n.

152/2006 sia della disciplina dell'Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

L'istanza sarà sottoscritta dal Concedente.

Il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni autorizzative uniformandosi ad esse alla normativa di riferimento, conservando l'efficacia della Autorizzazione e curando che non venga revocata/annullata o comunque dichiarata inefficace.

Inoltre, sarà obbligo del Concessionario la redazione, ove occorressero, di istanze di rinnovo o proroga, affinché la Gestione possa proseguire senza soluzione di continuità.

In caso di scioglimento, revoca, estinzione e cessazione oltre ad ogni altra ipotesi di risoluzione del rapporto concessorio, il Concedente richiederà la voltura a proprio favore della Autorizzazione Integrata Ambientale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario - fatte salve le eventuali azioni che vorrà intraprendere - dà fin d'ora il proprio incondizionato assenso a procedere alla voltura in favore del Concedente dell'Autorizzazione, senza opporre resistenza alcuna e ostacoli tecnico/amministrativi a riguardo, consegnando al Concedente la documentazione necessaria a tal fine e senza quindi la necessità a riguardo di messa in mora.

CAPO II

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Art. 5

Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva, che sarà redatta conformemente alle previsioni dell'articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sarà sviluppata in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed

economica approvato dal Concedente, posto a base di gara, e con il progetto definitivo allegato all'Offerta, nonché secondo i tempi previsti nel Piano Economico Finanziario.

Il Concessionario, entro 75 (settantacinque) giorni dalla stipula della presente Convenzione, presenterà il Progetto esecutivo, già verificato e validato, al Concedente che, verificatane la corrispondenza alle specifiche tecniche allegate al bando di gara, al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto definitivo, lo approverà nel termine di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dal ricevimento.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguare i propri progetti alle richieste del Concedente concernenti modifiche di dettaglio e innovazioni migliorative, che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non comportino un aumento dei costi e/o dei tempi per la realizzazione dell'Impianto e/o un aumento dei costi di gestione

La mancata approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente, dovuta a manifesta discordanza rispetto alle specifiche tecniche poste a base di gara e al progetto definitivo offerto, comporterà la risoluzione in danno a carico del Concessionario della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché l'incameramento della cauzione definitiva prevista dal successivo art. 32, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 6 ***Realizzazione dell'Impianto***

Il Concessionario dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere civili necessarie per la realizzazione dell'Impianto e alla esecuzione di tutte le operazioni di montaggio di elementi elettromeccanici, di impianti, attrezzature, macchinari e sistemi di controllo necessari al

perfetto funzionamento dell'Impianto medesimo. L'esecuzione di tutti i lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle migliori regole della tecnica costruttiva e utilizzando elementi e componenti dei più elevati *standard* qualitativi rispetto alla tipologia dell'Impianto, come definita nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché secondo quanto previsto dall'Autorizzazione e relativi allegati, nonché nel Capitolato descrittivo e prestazionale delle opere oggetto di concessione.

Art. 7

Disposizioni in materia di sicurezza

Nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni di natura generale e le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro.

Il Concessionario assume la funzione di Responsabile dei Lavori o provvede alla nomina del Responsabile dei Lavori, a norma del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Spetta al Concessionario o al Responsabile dei Lavori, se nominato, l'obbligo di nominare, a propria spesa e cura, il Coordinatore in fase di progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione, i cui compiti sono specificati al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 8

Consegna ed inizio dei lavori

L'area di ubicazione dell'Impianto sarà consegnata al Concessionario nel termine di 10 (dieci) giorni dalla approvazione del Progetto esecutivo.

Dell'avvenuta consegna dell'area sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

Dalla data di tale verbale decorrerà il termine di ultimazione dei lavori.

Secondo quanto disposto dalla AIA e dal successivo provvedimento di proroga per la data di inizio lavori, gli stessi dovranno essere avviati entro il termine perentorio del giorno 09 dicembre 2017.

Art. 9
Termine di ultimazione dei lavori

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in 420 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il giorno 30 novembre 2018.

Il Direttore dei Lavori comunicherà l'avvenuta fine lavori al Responsabile del Procedimento, il quale provvederà a una ispezione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a seguito di tale ispezione, potrà dichiarare la fine dei lavori ovvero comunicherà al Concedente i difetti riscontrati, a causa dei quali la fine lavori non possa considerarsi raggiunta e impartirà le direttive per porvi rimedio.

Al termine di tale procedimento, il Responsabile del Procedimento comunicherà al Concedente l'avvenuta ultimazione dei lavori e provvederà al rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Il ritardo rispetto al previsto termine di ultimazione dei lavori per causa imputabile al Concessionario comporta l'applicazione delle penali di cui all'allegato Capitolato descrittivo e prestazionale delle opere oggetto di concessione.

L'importo complessivo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% del Costo dell'Impianto offerto in sede di gara, pena la risoluzione del contratto.

Art. 10
Disponibilità e conservazione dell'Impianto

Le opere eseguite in attuazione della presente Convenzione nonché le strutture già esistenti appartengono al Concedente, così come le aree sulle quali le stesse insistono e le relative pertinenze.

Il Concedente concede al Concessionario l'utilizzo delle aree, delle strutture e delle opere eseguite, per lo svolgimento dell'attività di gestione di cui alla presente convenzione e dei relativi allegati e nei limiti dagli stessi previsti.

Il Concessionario potrà utilizzare detti beni solo in funzione delle finalità precisate dalla presente Convenzione. Ogni ulteriore e diverso utilizzo dovrà essere autorizzato dagli enti competenti e dal Concedente.

L'utilizzo delle aree e delle opere in difformità da quanto previsto dalla presente Convenzione, senza il preventivo assenso del Concedente, costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di concessione.

Il Concessionario avrà l'obbligo di conservare e mantenere le opere realizzate e quelle già esistenti attuando tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per consegnare al Concedente, alla scadenza della presente Convenzione, le opere, i macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza in conformità alla loro destinazione d'uso.

Art. 11
Varianti

Ad eccezione delle varianti dell'Autorizzazione, nessuna variazione alla progettazione approvata può essere introdotta dal

Concessionario se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dal Concedente.

Il mancato rispetto della disposizione, prevista al punto che precede, comporta la riduzione in pristino, a carico del Concessionario, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune e che il Responsabile del Procedimento gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nella presente Convenzione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che comportando aumento del Costo dell'Impianto rispetto a quello dichiarato in offerta, siano contenuti entro il 5 per cento dell'importo stesso. Il Concessionario si impegna a comunicare trimestralmente al Concedente gli interventi di cui sopra, disposti dal Direttore dei Lavori.

Qualsiasi variante o modifica non dà diritto al Concessionario di richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario.

Qualora, per il manifestarsi di errori od emissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione e che eccedano il quinto dell'importo originario del Costo dell'Impianto, il contratto deve intendersi risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12

Subappalto

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 174 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il Concessionario ha indicato al Concedente i seguenti nominativi dei

subappaltatori coinvolti nei lavori:

xxxxxxxxxxxxxx.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni dell'articolo 174 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 13

Vigilanza sulle attività di progettazione e realizzazione dell'opera

Il Concedente eserciterà altresì, a proprie cure e spese, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sull'esecuzione dei lavori, ferma restando la esclusiva responsabilità, in capo al Concessionario, della perfetta progettazione ed esecuzione dei lavori nonché della osservanza delle buone regole dell'arte e della qualità dei materiali.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori si uniformeranno alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento di concerto con il Responsabile della Concessione, mediante ordini di servizio senza, tuttavia, sospendere o ritardare la regolare progressione delle attività programmate, salvo che le sospensioni e/o i ritardi non siano conseguenze dirette di dette prescrizioni.

Il Concessionario dovrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto esecutivo richieste dal Responsabile del Procedimento di concerto con il Responsabile della Concessione, sempreché non siano di particolare rilevanza, abbiano carattere migliorativo e non si configurino come innovazioni che importino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e, in ogni caso, un aumento dei costi dei lavori e/o dei tempi di realizzazione e/o dei costi di gestione, tale da produrre un impatto sull'Equilibrio economico-finanziario.

Le modifiche che non abbiano le caratteristiche indicate al precedente punto saranno sottoposte alla disciplina prevista per le varianti.

Il Responsabile della Concessione eserciterà controllo e vigilanza sul Concessionario anche nella fase di gestione dell'Impianto.

A tal fine, il Concessionario fornirà regolarmente al Concedente tutti i chiarimenti tecnici richiesti e parteciperà alle visite e ai rilievi che il Responsabile della Concessione o i suoi incaricati dovessero effettuare nell'esercizio dei predetti controlli.

Art. 14

Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione

Il Concessionario nominerà un Direttore dei Lavori preposto alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione delle opere civili e degli impianti, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concedente all'atto della consegna dei lavori.

Tutti gli oneri, compresi quelli patrimoniali (quali, ad esempio, compensi, indennizzi, rimborsi spese), derivanti dalla nomina del Direttore dei Lavori sono posti a carico del Concessionario.

Il Concessionario nominerà un Direttore dell'Esecuzione preposto alla direzione ed al controllo tecnico della Gestione dell'Impianto, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concedente all'atto della Messa in esercizio.

Tutti gli oneri, compresi quelli patrimoniali (quali, ad esempio, compensi, indennizzi, rimborsi spese), derivanti dalla nomina del Direttore dell'Esecuzione sono posti a carico del Concessionario.

CAPO III

COLLAUDO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO DINAMICO

Art. 15

Collaudo in corso d'opera e Collaudo Amministrativo

Il collaudo dell'Impianto ha lo scopo di verificare e certificare, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che le opere e gli impianti realizzati dal Concessionario siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nell'Autorizzazione (compresi i relativi allegati), nel Progetto esecutivo e relativi allegati.

Il Concedente, conferirà l'incarico del collaudo ad/a un/dei professionista/i, dotato/i di specifica competenza in relazione alla natura e alla complessità dell'intervento ed al relativo importo, che provvederà/provvederanno al collaudo in corso d'opera e al collaudo amministrativo.

Il Collaudatore dovrà espletare il proprio incarico dalla data di consegna dei lavori fino al termine di esecuzione degli stessi e comunque fino al rilascio del certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo provvisorio diverrà definitivo solo all'esito positivo del periodo di esercizio provvisorio e comunque decorsi due anni dalla sua emissione.

I costi relativi al collaudo amministrativo sono interamente posti a carico del Concessionario; lo stesso dovrà versare l'importo derivante dalla procedura di affidamento relativo alla selezione dell'organo di collaudo, direttamente nelle casse del Concedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta formulata dal Concedente.

Art. 16

Collaudo Dinamico, Messa a punto dell'Impianto e prove funzionali in bianco

Durante le operazioni di collaudo dell'Impianto, il Concessionario, in contraddittorio con il Responsabile della Concessione, condurrà le attività relative alla messa a punto dell'impianto tramite le c.d. "prove funzionali in bianco".

La messa a punto dell'Impianto è deputata alla esecuzione di prove funzionali dell'Impianto per controllare il corretto funzionamento di ciascuna apparecchiatura.

Tali attività saranno condotte secondo le modalità, le fasi e i tempi stabiliti dal Programma di messa a punto, comunicato dal Concessionario al termine dell'esecuzione dei lavori.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

Ultimate le operazioni previste ai commi che precedono, qualora si ritenga positivamente esaurita la messa a punto dell'Impianto, il Concessionario trasmetterà al Concedente un certificato di regolare funzionamento dell'Impianto.

I costi relativi al Collaudo Dinamico, fatta eccezione per quelli al Responsabile della Concessione, sono interamente posti a carico del Concessionario.

Art. 17

Messa in esercizio dell'Impianto

La messa in esercizio dell'Impianto coinciderà con il primo conferimento all'Impianto medesimo, successivo alla emissione del certificato di regolare funzionamento dell'Impianto, di Rifiuti Ammessi da parte del Concedente.

Art. 18

Manutenzione dell'Impianto e delle pertinenze

Successivamente alla Messa in esercizio, il Concessionario dovrà eseguire le attività di manutenzione programmata, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, tra cui la fornitura dei ricambi necessari per il regolare funzionamento dell'Impianto, secondo le modalità e i tempi indicati dal Programma di

manutenzione offerto in sede di gara, allegato *sub "Allegato xxxxxx"*.

Il Concessionario sarà tenuto a garantire, per tutta la durata della Concessione, la continuità dell'attività prevista e pianificata nell'apposito Programma ed i livelli di funzionamento prescritti nell'elaborato relativo ai requisiti prestazionali presentato in sede di gara, eventualmente integrato e modificato come richiesto dal Concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Responsabile della Concessione una relazione sulle attività di manutenzione svolte nell'anno precedente.

In caso di inadempimento, il Concedente avrà la facoltà di sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di manutenzione programmata e di manutenzione ordinaria e straordinaria. I costi necessari per tali interventi in sostituzione saranno a totale carico del Concessionario, anche mediante trattenuta dei costi sostenuti sulle somme dovute al Concessionario dal Concedente per i servizi resi.

CAPO IV **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Art. 19

Conferimento durante le operazioni di Collaudo Dinamico

Il Concessionario deve comunicare al Concedente, con preavviso di almeno 90 giorni, la data di avvio delle operazioni di messa a punto dell'impianto al fine di consentire la pianificazione di conferimenti dei rifiuti ammessi.

Il Concedente, dalla data di messa in esercizio dell'Impianto conferisce al Concessionario le quantità di Rifiuti ammessi raccolti da AEMME Linea Ambiente S.r.l..

Da tale data, il Concessionario è obbligato, indipendentemente da

qualsiasi fattore che impedisca il corretto funzionamento dell'impianto, a ricevere e gestire tutte le quantità di Rifiuti Ammessi consegnati dal Concedente.

Art. 20
Obbligo di conferimento

Il Concedente si impegna a conferire all'Impianto, secondo le modalità ed i termini previsti nel Programma di Conferimento di cui allo "*Allegato xxxxxxxx*" alla presente Convenzione, l'intera quantità di Rifiuti Ammessi raccolti nel bacino di utenza servito da AEMME Linea Ambiente S.r.l.. Ogni variazione nei conferimenti, rispetto a quanto previsto dal Programma annuale dei conferimenti, dovrà essere comunicata al Concessionario con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, fatta eccezione per le modifiche incrementali di cui al successivo articolo 21.

Art. 21
Conferimento durante il periodo di Gestione

Il Concedente si impegna a conferire all'Impianto l'intera quantità di Rifiuti Ammessi raccolti nel bacino di utenza servito da AEMME Linea Ambiente s.r.l. o affidati su incarico di soggetti terzi pubblici o privati, secondo i tempi e le modalità previste dal Programma di Conferimento. I conferimenti dovranno essere coerenti con le autorizzazioni dell'Impianto.

Il Concedente potrà incrementare la quantità di Rifiuti Ammessi che saranno conferiti all'Impianto, rispetto alla quantità prevista dal Programma di Conferimento, al momento della stipula della presente Convenzione per effetto dell'aumento del numero dei comuni presso i quali viene effettuato il servizio di igiene ambientale.

Al fine di ottenere l'incremento quantitativo determinato dall'aumento dei comuni serviti, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario,

con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, una variazione al Programma di Conferimento.

Il Concessionario riconosce al Concedente la priorità nel conferimento dei Rifiuti Ammessi rispetto a soggetti terzi conferitori e pertanto non potrà rifiutare il conferimento di detti Rifiuti Ammessi da parte del Concedente, purché l'incremento sia stato comunicato nel rispetto del termine di cui al comma precedente.

Art. 22

Obblighi del Concessionario commessi al conferimento

Il Concessionario, nell'ambito delle operazioni di Gestione dell'Impianto disciplinate dal successivo Capo della presente Convenzione, si obbliga al trattamento e recupero della intera quantità di Rifiuti Ammessi raccolti da AEMME Linea Ambiente nel bacino di utenza e conferiti nell'Impianto di cui sia stata perfezionata la consegna secondo le modalità previste dal Programma di Conferimento dei rifiuti (Allegato xxxxxxxxx).

Art. 23

Corrispettivo del conferimento

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente corrisponderà mensilmente al Concessionario, per ogni tonnellata di Rifiuti Ammessi conferiti e per le diverse tipologie, il corrispettivo di seguito indicato:

CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense): €/ton xx,xx

CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili – scarti vegetali): €/ton xx,xx

Il corrispettivo, nell'ammontare di cui al comma precedente, è determinato sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti nel mese di competenza.

Il Concedente si obbliga, altresì, a corrispondere al Concessionario ogni imposta, tassa e contributo previsto dalla Legge, di competenza del

Concedente, in relazione alle quantità di Rifiuti Ammessi da conferire.

Art. 24
Adeguamento del corrispettivo

Il corrispettivo del conferimento verrà adeguato annualmente facendo riferimento all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Il primo adeguamento sarà effettuato dal venticinquesimo mese successivo alla messa in esercizio dell'impianto, prendendo a riferimento l'ISTAT FOI dell'ultimo giorno del mese precedente l'anno di riferimento (ad esempio nel caso di messa in esercizio dell'Impianto il giorno 1.12.2018 il primo aggiornamento sarà effettuato dal 1.12.2020 prendendo a riferimento l'incremento ISTAT FOI decorrente dal 30.11.2019 al 30.11.2020).

Art. 25
Fatturazione

Le somme dovute a titolo di corrispettivo saranno fatturate mensilmente dal Concessionario alla Società AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Art. 26
Canone di concessione

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario corrisponderà al Concedente, a titolo di Canone di Concessione, i seguenti importi:

- a) canone di concessione annuale pari a € 115.000,00 (N.B. oltre al rialzo presentato in sede di gara);
- b) € 2,50 per ogni tonnellata di rifiuto FORSU conferito all'Impianto da soggetti terzi ed eccedenti i quantitativi conferiti dal Concedente.

Per la determinazione e la liquidazione della somma di cui alla lettera b),

il Concessionario dovrà comunicare trimestralmente al Concedente i quantitativi di rifiuti trattati dall'Impianto e gli importi dei corrispettivi richiesti ai soggetti terzi conferitori. Sulla base dei dati comunicati, il Responsabile della Concessione provvederà a determinare l'importo dovuto per ogni trimestre e a comunicarlo al Concessionario.

Il pagamento della somma di cui alla lettera a) sarà anticipato per ciascuna annualità e dovrà avvenire entro il 31 gennaio, previa emissione della fattura da parte del Concedente. Quanto al pagamento del canone di concessione relativo al periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione della Concessione e il 31 dicembre, il pagamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione. Il primo adeguamento sarà effettuato dal venticinquesimo mese successivo alla sottoscrizione della concessione, prendendo a riferimento l'ISTAT FOI dell'ultimo giorno del mese precedente l'anno di riferimento (ad esempio nel caso di sottoscrizione della concessione il giorno 1.7.2017 il primo aggiornamento sarà effettuato dal 1.7.2019 prendendo a riferimento l'incremento ISTAT FOI decorrente dal 30.6.2018 al 30.6.2019)

Il pagamento della somma di cui alla lettera b) dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla fattura emessa dal Concedente.

All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà altresì riconoscere al Concedente: I) la somma di € 65.000,00 oltre IVA, a titolo di indennizzo delle spese correnti sostenute dal Concedente nelle fasi propedeutiche e complementari alla stipula della presente Concessione; II) la somma di € 75.000 oltre IVA, a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Concedente in relazione alla realizzazione del pozzo ad uso industriale da porre a servizio del Concessionario sia nella fase di realizzazione dell'impianto che in quella di gestione.

Saranno infine a carico del Concessionario le spese relative all'accatastamento e al frazionamento mappale.

CAPO V GESTIONE

Art. 27 *Gestione*

Dalla data di messa in esercizio dell'Impianto, il Concessionario dovrà provvedere alla Gestione dell'Impianto secondo le modalità ed i tempi previsti nel relativo Capitolato di Gestione allegato alla presente Convenzione sub "Allegato II".

Entro un anno dall'inizio della Gestione, il Concessionario dovrà acquisire la certificazione Uni En ISO 9001 e 14001.

Art. 28 *Continuità dei conferimenti e Impianto di supporto*

Il Concessionario si impegna, per tutto il periodo di Gestione dell'Impianto, a ricevere, trattare e recuperare i Rifiuti Ammessi conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl senza soluzione di continuità.

In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'Impianto, il Concessionario dovrà comunque ricevere nell'Impianto i Rifiuti Ammessi conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl, curandone il trattamento e recupero presso altro impianto senza poter richiedere al Concedente maggiori costi o oneri.

Al fine di assicurare la ricezione, il trattamento e il recupero dei Rifiuti Ammessi senza soluzione di continuità, il Concessionario con la sottoscrizione della presenta convenzione si impegna ad individuare uno o più impianti di supporto, necessari a garantire la continuità del

servizio espletato dal Concessionario per trattare e recuperare tutti i Rifiuti ammessi conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl. Al momento della messa in esercizio dell'Impianto, il Concessionario deposita agli uffici del Concedente le dichiarazioni attestanti la messa in disponibilità degli impianti di cui sopra a ricevere i tutti i Rifiuti ammessi.

Art. 29

Ipotesi di rifiuto del conferimento

Il Concessionario si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte il conferimento all'Impianto dei rifiuti nelle seguenti ipotesi:

- a) conferimento di Rifiuti non Ammessi;
- b) conferimento di Rifiuti Ammessi senza rispettare le modalità previste nel Programma di Conferimento.

Art. 30

Conferimento di Rifiuti non Ammessi

Qualora il Concedente conferisca Rifiuti non Ammessi, lo stesso avrà l'obbligo, in seguito a formale richiesta del Concessionario, di ritirare i rifiuti entro e non oltre 24 ore dal conferimento.

Art. 31

Manutenzione programmata dell'Impianto

Il Concessionario si obbliga ad effettuare la Manutenzione programmata dell'Impianto secondo le modalità ed i tempi indicati nel Programma di manutenzione di cui all' "Allegato xxxxx" della presente Convenzione.

CAPO VI
GARANZIE

Art. 32
Cauzione definitiva

Il Concessionario, contestualmente alla stipulazione della Convenzione e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzione, dovrà presentare una garanzia fidejussoria, per una somma pari al 10% (dieci per cento) del Costo dell'Impianto.

La cauzione è intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario.

La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944-1955 e 1957 del codice civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione da parte del Concedente.

La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 33
Polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dalla progettazione

Il Concessionario provvede, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, a stipulare una polizza assicurativa, di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio della "Responsabilità civile generale" nel territorio CE per rischi di responsabilità civile professionale, che assicuri la copertura dei rischi

derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo pari ad Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Art. 34

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, provvede a stipulare una polizza di assicurazione a copertura:

- dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori per una somma pari ad Euro xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx);
- della responsabilità civile verso i terzi per un importo pari ad Euro 806.700,00 (ottocentoseimilasettecento/00). Detta polizza dovrà coprire qualunque danno, imputabile a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento dei lavori.

La copertura assicurativa prevista dal presente articolo, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Concessionario, non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Le assicurazioni previste dal presente articolo saranno tempestivamente

reintegrate dal Concessionario, qualora siano state escusse parzialmente o totalmente dal Concedente.

Art. 35

Polizza indennitaria decennale

Ai sensi dell'articolo 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza di durata decennale avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo certificato.

Art. 36

Polizza assicurativa a copertura di rischi derivati al Concedente o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di Gestione

Il Concessionario, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, dovrà stipulare una polizza di assicurazione pari al 10 % (dieci per cento) del valore della Concessione rapportato agli anni di gestione dell'Impianto, per Euro xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), a copertura di qualunque danno derivato al Concedente e ai terzi, imputabile a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, compresi i soggetti terzi incaricati della gestione e di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento delle attività di gestione dell'Impianto. Tale polizza dovrà coprire, altresì, i costi che il Concedente dovrà sostenere per lo smaltimento dei Rifiuti ammessi nel caso in cui, per qualunque ragione, l'Impianto oggetto della presente concessione non sia disponibile ovvero in assenza di

disponibilità dell'impianto di supporto di cui al precedente articolo 28.

Detta polizza dovrà essere stipulata a decorrere dalla messa in esercizio dell'Impianto prevista dall'articolo 17 e dovrà essere rinnovata per ciascun anno di durata della presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Responsabile della Concessione copia dei certificati di assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie.

L'assicurazione prevista dal presente articolo sarà tempestivamente reintegrata dal Concessionario, qualora sia stata escussa parzialmente o totalmente dal Concedente.

CAPO VII

REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA' ED EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 37

Remunerazione del Concessionario

Il Concedente riconosce al Concessionario, a titolo di remunerazione finalizzata a garantire l'equilibrio economico e finanziario, il pagamento del corrispettivo previsto per il conferimento dei Rifiuti Ammessi all'Impianto, secondo quanto previsto dall'art. 23.

La remunerazione del Concessionario è, altresì, garantita dal corrispettivo conseguito per il recupero di rifiuti conferiti all'Impianto da soggetti diversi da AEMME Linea Ambiente Srl e dalla commercializzazione dei prodotti ottenuti dal recupero/lavorazione dei Rifiuti ammessi conferiti.

Art. 38

Equilibrio economico e finanziario

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono individuati nel Piano Economico e Finanziario allegato all'Offerta e vengono riassunti nei seguenti indicatori: importo degli investimenti; costo di costruzione dell'Impianto; costi di gestione dell'Impianto; prezzi e/o tariffe unitarie di conferimento e smaltimento; prezzi e/o tariffe unitarie di cessione dei prodotti derivanti dal trattamento dei Rifiuti Ammessi (Compost, Energia, etc.); modalità di aggiornamento di prezzi/tariffe; durata della Concessione con riferimento sia alla fase costruttiva che gestionale; valore del contributo pubblico (finanziario e/o immobiliare) se esistente.

Oltre a quanto sopra riportato, costituiranno indicatori di equilibrio del Piano Economico e Finanziario gli indici di redditività e capacità di rimborso del debito (IRR, VAN).

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari, non preventivabili e non riconducibili alla responsabilità del Concessionario, che siano in grado di influenzare la realizzazione e/o la gestione dell'Impianto e di ripercuotersi negativamente o positivamente sull'equilibrio economico e finanziario, si potrà dar corso alla revisione del P.E.F.

Tra gli eventi che possono influire negativamente, figurano, a mero titolo esemplificativo: inadempimenti del Concedente alle proprie obbligazioni, cambiamenti normativi, eventi straordinari o circostanze di forza maggiore.

Tra gli eventi che possono influire positivamente, si indicano, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione, rispetto a quanto originariamente pattuito, o la riduzione dei costi di Gestione a carico del Concessionario, rispetto a quanto inizialmente previsto, ovvero modifiche della normativa per

esempio anche fiscale che generino economie sul P.E.F.

Al ricorrere degli eventi che possono influire sull'equilibrio economico e finanziario, la parte interessata dovrà chiedere all'altra parte di concordare una modalità per addivenire al riequilibrio del Piano Economico Finanziario attraverso, in via alternativa o cumulativa: i) l'incremento o la riduzione del contributo e/o dei corrispettivi; ii) il pagamento di importi a titolo di indennizzo (una tantum o periodici); iii) l'anticipazione o la proroga del termine di scadenza della concessione, iv) la eventuale individuazione di nuove opere o servizi suscettibili di gestione, qualora compatibile con la normativa vigente.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario relative al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico e finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al Concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

CAPO VIII

CONTROLLO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Art. 39 Controllo

Il Concedente provvederà alla sorveglianza ed al controllo dell'attività di gestione, per mezzo del Responsabile della Concessione, al quale il Concessionario dovrà fornire ogni utile informazione relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni.

In particolare, il Responsabile della Concessione controllerà periodicamente, anche mediante ispezioni e accessi all'Impianto, il

rispetto dei parametri e limiti ambientali previsti dall'Autorizzazione.

Art. 40
Estinzione del rapporto

Il rapporto disciplinato dalla presente Convenzione può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata, per uno dei seguenti motivi:

- a) fallimento del Concessionario o perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- b) revoca d'ufficio;
- c) risoluzione per inadempimento.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 176, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, qualora la presente Convenzione sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero revocata, spettano al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo amministrativo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento per il mancato guadagno, pari al 10 % (diecipercento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico Finanziario, allegato alla presente Convenzione.

Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e

sono indisponibili da parte di quest'ultima fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 41

Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa

La risoluzione per inadempimento del Concessionario è regolata dall' articolo 1453 del Codice Civile.

Oltre alle ipotesi di risoluzione per inadempimento espressamente previste negli articoli precedenti della presente Convenzione, costituisco causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

- mancato rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'Autorizzazione;
- mancato invio, per almeno tre volte, delle comunicazioni cui il Concessionario è obbligato ad inviare alla Concedente sulla base di quanto previsto nel presente contratto di concessione oltre che nei relativi allegati;
- mancata ricezione in Impianto dei Rifiuti Ammessi conferiti dal Concedente e/o mancata messa a disposizione di Impianto di supporto e/o mancato ritiro da parte dello stesso dei Rifiuti ammessi per cinque giorni anche non consecutivi nel corso di un anno solare;
- mancato conseguimento della certificazione Uni En ISO 9001 e 14001 entro un anno dall'inizio della Gestione.

Art. 42

Subentro

Nei casi che comporterebbero la risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per

iscritto al Concessionario e ai Finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

I Finanziatori, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un Operatore Economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

L'Operatore Economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente.

Il subentro dell'Operatore Economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Art. 43

Adempimenti alla cessazione della attività

Alla scadenza stabilita della presente Convenzione, il Concessionario dovrà adempiere al ripristino dei luoghi conformemente a quanto previsto nella Autorizzazione Integrata Ambientale e relativi allegati.

Il Concedente si riserva, qualora ne ricorrano le circostanze, di richiedere al Concessionario il trasferimento dell'impianto con un preavviso di 12 mesi rispetto alla scadenza della concessione.

In questa ipotesi, nel corso degli ultimi 9 (nove) mesi di durata della

Concessione, il Concessionario procederà, in contraddittorio con il Concedente, a verificare lo stato di conservazione e di funzionamento dell'Impianto, accertando i lavori di manutenzione necessari per riportare l'Impianto allo stato di manutenzione e di efficienza tale da essere considerato idoneo al normale funzionamento. Tutte le spese relative alla attività da ultimo menzionata, saranno poste a carico del Concessionario.

Qualora suddetta ipotesi si verificasse, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una somma pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a titolo di indennità di rilascio. Detta cifra dovrà essere attualizzata alla data di erogazione secondo la medesima metodologia di computo di cui al precedente articolo 24.

Il Concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del danno derivante da inadeguata, insufficiente manutenzione e conservazione dell'Impianto per violazione delle previsioni indicate nel relativo Programma di manutenzione.

Rimane comunque ferma la responsabilità del Concessionario per inquinamenti accertati e contestati nelle forme di legge, anche successivamente alla scadenza della presente convenzione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Clausole sociali e rispetto del D.Lgs 231/2001

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le norme di Legge contenute nei contratti collettivi vigenti in materia di trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori dipendenti.

Il Concessionario dovrà infine osservare e far osservare tutte le norme vigenti in materia di subappalto e subfornitura.

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, e le successive modifiche e integrazioni alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 46
Documenti di riferimento

Il Concessionario è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività, ad attenersi a quanto previsto nella presente Convenzione e nei seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Capitolato di costruzione (Allegato I);
- b) Capitolato di gestione (Allegato II) e l'allegato Programma di conferimento;
- c) Progetto esecutivo dell'Impianto e relativi allegati, con particolare riferimento al Cronoprogramma Definitivo, al Programma di Messa a punto, al Programma di Manutenzione;
- d) Piano Economico e Finanziario;
- e) Offerta.

Art. 47
Forma e spese contrattuali

Il presente contratto sarà stipulato in forma pubblica notarile.

Le spese e tutti gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a completo carico del Concessionario.

Art. 48
Controversie

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti durante l'esecuzione o al termine della Convenzione saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Busto Arsizio.

Il Concedente

AMGA Legnano SpA	_____
AEMME Linea Ambiente Srl	_____

Il Concessionario

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	_____
-----------------------	-------